

DOTT.SSA ROSA FRANCAVIGLIA

MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI

GLI ATTI INTERRUPTIVI IDONEI INTERRUPTIVI DEL DECORSO DEL TERMINE PRESCRIZIONALE PER I CREDITI CONTRIBUTIVI VANTATI DALL' I.N.P.S.

Devono annoverarsi fra gli atti idonei all' interruzione del decorso dei termini prescrizionali dei crediti contributivi Inps i verbali ispettivi, le diffide ritualmente notificate, gli atti ricognitivi del debito promananti dalla parte obbligata, le denunce mensili obbligatorie (Modelli DM10/M), le denunce annuali retributive (Modelli 01/M).

I verbali ispettivi redatti dagli Ispettori Inps ovvero – in ipotesi di accesso congiunto – da quelli Inps – Inail e/o dell' Ispettorato del Lavoro e/o della Guardia di Finanza contemplano una intimazione ad adempiere con individuazione del credito. Le diffide interruptive promanano dal Processo Aziende o dal Processo Lavoratori Autonomi essendo l' articolazione amministrativa interna dell' ente strutturata per processi . Trattasi di atti stragiudiziali quantificatori del credito vantato dall' Istituto, quantomeno limitatamente alla sorte capitale contributiva con menzione dei riferimenti normativi che legittimano l' applicazione delle sanzioni civili (Circolare Inps n° 55/2000). Per essere ritualmente notificata, l' ente deve serbare l' avviso di ricevimento della raccomandata non essendo ovviamente sufficiente ai fini interruptivi e di eventuale contenzioso contributivo che la difesa dell' Istituto produca in giudizio la mera diffida disgiuntamente da detto avviso o viceversa e neanche essendo dimostrata l' interruzione dalla allegazione di tabulati telematici che contengano gli estremi degli atti interruptivi intervenuti se ad essi non si accompagni la produzione delle diffide con le relative prove della intervenuta notifica a controparte. Per quanto attiene gli atti ricognitivi dei debiti contributivi, rilevano il condono non condizionato, il pagamento parziale senza riserva di ripetizione, il pagamento dilazionato. Il condono ha precisa valenza confessoria essendo la domanda di sanatoria atto

proveniente dal debitore sua sponte. Peraltro, non si deve vertere in ipotesi di condono condizionato, essendo di palmare evidenza che l' apposizione di clausole di riserva ha efficacia escludente ai fini del carattere confessorio dell' atto.

Con riferimento all' adempimento parziale ed alla domanda di dilazione di pagamento valgono analoghe considerazioni. I modelli DM10/M o di denuncia mensile obbligatoria da parte del datore di lavoro – presentati dopo la scadenza – costituiscono altrettanti atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale di legge avendo anch' essi valore ricognitivo del debito. Si parla in proposito di DM10/M insoluti totalmente o parzialmente allorquando alla presentazione non sia correlato il pagamento delle somme dovute. Essi hanno un valore probatorio privilegiato tant' è che ante recupero esattoriale da cartolarizzazione crediti Inps era sufficiente la notifica di precetto – soprassedendo al monitorio – su DM. Giova rammentare che entro il termine di scadenza ex lege per il versamento dei contributi, il datore di lavoro deve presentare (inviare in via telematica) le denunce contributive su appositi modelli predisposti dall' Inps. Entro tale termine, i datori di lavoro devono presentare le denunce contributive sui modelli succitati . Laddove la denuncia mensile sia presentata dopo il giorno di scadenza previsto per il versamento contributivo ossia allorquando la contribuzione stessa risulti esigibile da parte dell' ente , la S.C. ravvisa nella denuncia oltrechè un atto ricognitivo sinanche un atto interruttivo (Cass. nn° 14826/2002 e 19334/2003). Di converso, se detta denuncia sia presentato prima della scadenza del termine per il versamento, secondo la Corte, non si integra un atto interruttivo atteso che il termine prescrizionale non è ancora iniziato a decorrere (in tal senso vedasi la Circolare Inps n° 126/2003 modificativa della n° 262/1995 che assimilava il modello DM ad atto interruttivo indiscriminatamente) . L' Istituto ammette la possibilità di emettere avvisi bonari contenenti l' espressa intimazione di pagamento nel caso in cui le denunce spontanee afferiscano a periodi arretrati. I modelli 0/1M, corrispondenti agli attuali Mod. 770, compilati dal datore di lavoro di denuncia annuale delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente hanno anch'

esse effetti interruttivi. La Circolare Inps n° 69/2005 precisa che le procedure in corso di cui all' art. 3 della L. n° 335/1995 sono quelle consistenti sia in attività amministrative recuperatorie che in quelle coattive legali, a prescindere da qualsivoglia rapporto in contraddittorio con il debitore. Sotto tale profilo deve rilevarsi che ante cartolarizzazione crediti contributivi, il recupero coattivo legale era di esclusiva competenza degli uffici legali dell' ente e che, a seguito dell' infasamento, permangono procedure recuperatorie già promosse dalla Avvocatura dell' Istituto e che tuttora ad essa competono .